

**Allegato "A" al rep. n. 26302/19483**

**STATUTO DEL**

**"FONDO COMUNE DELLE CASSE RURALI TARENTINE SOCIETÀ COOPERATIVA"**

**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1.-**

E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione **"FONDO COMUNE DELLE CASSE RURALI TARENTINE SOCIETÀ COOPERATIVA"** con sede in Trento.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei Soci.

**SCOPO**

**ART. 2.-**

La Società, affiancando la Federazione Trentina della Cooperazione e Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.a., si propone, senza alcun fine speculativo, di gestire l'elaborazione dei dati, di contribuire al coordinato sviluppo dell'attività dei soci attraverso le prestazioni dirette o indirette di servizi strettamente funzionali all'attività dei soci medesimi ed attuando iniziative che possano favorire il consolidamento di gruppo dei soci nell'ambito del Movimento Cooperativo della Provincia di Trento; non potrà comunque esercitare attività di cui all'articolo 1 L. 23 novembre 1939 n. 1815, riservate a professionisti protetti, vale a dire attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazioni.

Essa potrà compiere tutte le operazioni, comprese quelle mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali, che saranno ritenute strettamente necessarie per la realizzazione dello scopo sociale.

La Società potrà assumere partecipazioni anche di maggioranza in altre società ogni volta che questo appaia connesso e funzionale al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto di quanto disposto anche dall'articolo 2361 del Codice Civile.

La Società potrà svolgere la propria attività anche con terzi.

**SOCI**

**ART. 3.-**

Possono essere Soci le Casse Rurali - Banche di Credito Cooperativo aventi sede nella Provincia di Trento.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione, che delibera in merito con le modalità previste dall'art. 2528 del Codice Civile.

Non possono divenire Soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

**ART. 4.-**

I Soci hanno l'obbligo:

- a) di sottoscrivere e liberare almeno una azione;
- b) di concorrere all'eventuale sottoscrizione e versamento di ulteriori azioni nei modi e termini fissati dall'Assemblea;
- c) di concorrere alla copertura delle spese per i servizi e l'attività sociale nella misura che sarà stabilita dai regolamenti o dagli Organi Sociali;
- d) di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Sociali e di collaborare al buon andamento della Società ed alla realizzazione

dell'integrazione tecnico-operativa fra i diversi settori del Movimento Cooperativo Provinciale.

Il nuovo socio è inoltre tenuto a versare, all'atto dell'ammissione, oltre all'importo delle azioni sottoscritte, una somma che verrà eventualmente fissata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

#### **ART. 5.-**

I Soci hanno diritto:

- a) di partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;
- b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nel modo e nei limiti fissati dallo Statuto e dalle deliberazioni sociali;
- c) di prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli amministratori e dei sindaci durante i quindici giorni che precedano l'Assemblea e di presentare agli Organi sociali eventuali osservazioni o proposte riferentisi alla gestione sociale;
- d) di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

I Soci, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richiada, hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; tale diritto non spetta ai soci in mora rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

#### **ART. 6.-**

Ciascun Socio può recedere volontariamente dalla Società dopo il decorso di un quinquennio dalla data di ammissione, salvi i casi in cui la Legge preveda il diritto di recesso immediato.

In particolare, hanno diritto di recedere per tutte le loro azioni i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- b) la trasformazione della Società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione ed ha effetto, per i rapporti mutualistici tra Socio e Società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Gli Amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,

può appellarsi al Collegio Arbitrale.

Lo scioglimento di una Cassa Rurale o di un Organismo aderente reso pubblico, si considera a tutti gli effetti come dichiarazione di recesso.

In ogni caso il recesso non potrà effettuarsi prima che il Socio abbia regolato tutte le sue obbligazioni verso la Società.

#### **ART. 7.-**

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio che si ponga in contrasto con l'indirizzo della Società, venga meno agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle deliberazioni sociali.

Il provvedimento del Consiglio deve essere comunicato per iscritto al Socio interessato, il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione avutane, può appellarsi al Collegio Arbitrale.

#### **ART. 8.-**

Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto sociale, spetta al Socio uscente soltanto il rimborso delle azioni versate, aumentate delle eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, nonché del sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione, intendendosi espressamente esclusi qualsiasi diritto o pretesa sul patrimonio della Società, comunque esistente.

### **SOCI SOVVENTORI**

#### **ART. 9.-**

Sono ammessi anche Soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dagli artt. 10 e 11. I voti attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

### **PATRIMONIO SOCIALE**

#### **ART. 10.-**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dal fondo per lo sviluppo tecnologico;
- c) dalla riserva legale;
- d) dal fondo sovrapprezzo azioni;
- e) da altre riserve consentite dalla legge.

#### **ART. 11.-**

Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore o superiore rispetto ai limiti di legge.

Il fondo per lo sviluppo tecnologico è costituito dai conferimenti dei soci sovventori; tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative del valore di Euro 51,64 (cinquantuno euro e sessantaquattro centesimi) ciascuna, trasferibili e privilegiate nel rimborso del capitale.

Ogni Socio può sottoscrivere una o più azioni.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegni, o vincoli, nè essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Società senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Indipendentemente dalle azioni possedute, ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'importo delle azioni sottoscritte sarà versato a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

E' vietata la redistribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse

massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

#### **ART. 12.-**

La riserva legale è formata con la quota degli utili netti annuali ad essa destinata dall'Assemblea ai sensi del presente Statuto.

Le altre riserve sono formate sia mediante devoluzione di parte degli utili disponibili, sia con proventi straordinari.

Le riserve non possono essere distribuite tra i Soci sia durante la vita della Società che all'atto del suo scioglimento.

### **ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 13.-**

Sono Organi sociali:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 14.-**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- nominare e revocare gli Amministratori;
- nominare i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;
- nominare il soggetto al quale è demandato il Controllo contabile;
- determinare il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- deliberare di promuovere l'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- determinare la misura di partecipazione dei Soci al capitale sociale a norma dell'art. 4 lett. b);
- approvare il bilancio annuale e la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri, nonché ogni altra materia attribuita espressamente dalla Legge alla sua competenza.

#### **ART. 15.-**

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano e nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato; in questi casi gli Amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di accompagnamento al bilancio.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, dal Collegio dei Sindaci o da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo

del capitale sociale, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano locale L'Adige, o su altro quotidiano locale o comunicato ai Soci con lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

#### **ART. 16.-**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che, in prima convocazione, rappresentino almeno i tre quinti dei Soci aderenti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti Soci che, in prima convocazione, rappresentino almeno i 4/5 dei Soci aderenti e, in seconda convocazione, i 3/5 dei Soci.

Le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci aderenti fatta eccezione per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa di voti.

#### **ART. 17.-**

Hanno diritto di voto i Soci che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei Soci.

I Soci partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante, oppure di un mandatario, che deve essere munito di delega firmata dal legale rappresentante dell'Ente mandante.

La delega deve essere presentata al Presidente dell'Assemblea e conservata negli atti.

Ogni rappresentante legale ed ogni mandatario non possono rappresentare più di due Soci.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei Soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale.

Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto.

#### **ART. 18.-**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei Soci lo richieda, l'assemblea elegge il proprio Presidente tra i delegati presenti.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa fra i presenti un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono obbligatorie per tutti i Soci anche se dissenzienti o non intervenuti all'Assemblea.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **ART. 19.-**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque a dodici membri eletti dall'assemblea a maggioranza relativa di voti.

Nella scelta dei componenti del Consiglio si dovranno osservare i seguenti criteri:

- 1) gli amministratori dovranno essere scelti tra il Presidente o i Vice Presidenti delle Banche socie;
- 2) che i Soci sovventori possano avere un solo rappresentante.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori ma la maggioranza degli amministratori dovrà essere costituita dai Soci di cui all'art. 3.

Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione sono eletti da quest'ultimo nell'ambito dei propri componenti a maggioranza relativa di voti.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione dalla carica di amministratore nelle Banche socie, successivamente all'assunzione dell'incarico nella società, comporta la decadenza dalla carica nella società stessa.

### **ART. 20.-**

Nel caso si renda vacante nel corso dell'esercizio un posto nel Consiglio di Amministrazione, questi, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, potrà surrogare il mancante fino alla prossima assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Ove i membri del Consiglio dovessero ridursi per qualsiasi causa a meno della metà dei membri eletti, dovrà subito convocarsi l'assemblea per procedere a nuove elezioni.

### **ART. 21.-**

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

### **ART. 22.-**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta, su invito del Presidente o di chi lo sostituisce almeno una volta ogni trimestre, nonché tutte le volte che il Presidente stesso ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio dei Sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o il suo sostituto ed a maggioranza assoluta di voti.

Le deliberazioni sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

## **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

### **ART. 23.-**

Il Collegio sindacale è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di Legge ed eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa di voti.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee ed alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Essi possono operare anche individualmente. Essi deliberano a maggioranza di voti.

Il Controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero da altro soggetto abilitato a norma di Legge.

### **COLLEGIO ARBITRALE**

#### **ART. 24.-**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra Soci o tra i Soci e la Società, anche se promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto e della vita sociale in genere, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un Collegio di tre Arbitri.

Tutti gli Arbitri saranno nominati, su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Trento.

Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi in via rituale e secondo diritto con le formalità previste dal Codice di Procedura Civile.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso.

La sede del Collegio Arbitrale è Trento.

### **RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE**

#### **ART.25.-**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio dei suoi poteri e nell'applicazione dei compiti ad esso demandati, in caso di assenza oppure di impedimento.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire procure speciali a terzi per il compimento di determinati atti o affari.

### **BILANCIO E RIPARTO UTILI**

#### **ART. 26.-**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ciascun esercizio sarà compilato, secondo le norme di Legge ed i criteri di buona e corretta amministrazione, il bilancio annuale ed il relativo conto perdite e profitti.

Gli utili netti annuali saranno devoluti almeno per il 30% alla riserva legale.

L'utile annuale può essere destinato ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59.

Una quota degli utili netti annuali dovrà essere corrisposta al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella

misura e con le modalità previste dalla Legge.

### **SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

#### **ART. 27.-**

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri, come pure le norme della liquidazione.

Con la cessazione della Società, la somma che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluta - dedotti soltanto il rimborso delle azioni versate, aumentate delle eventuali rivalutazioni effettuate ai sensi dell'art. 26, il sovrapprezzo e gli utili spettanti ai Soci - al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione con le modalità previste dalla Legge.

#### **VARIE**

#### **ART. 28.-**

La Società aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione e partecipa al capitale della Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa.

#### **ART. 29.-**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni delle Leggi vigenti.

F.to Mucchi Silvio

F.to Alfredo Dondi Notaio L.S.